



COMUNE DI OFFANENGO

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

Piazza Sen Patrini, 13 - 26010

vigili@comune.offanengo.cr.it

poliziale.offanengo@pec.regione.lombardia.it



DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI

Reg Ord. n. 37/2022

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta di chiusura strada pervenuta dall'Ufficio Tecnico comunale per eseguire i lavori di manutenzione del pavé stradale all'intersezione tra via De Gasperi e Via Tesini;

Considerato che i lavori avranno inizio in data 18/07/2022 fino al giorno indicativo del 08/08/2022;

Considerato che i lavori comportano la chiusura totale al transito dei veicoli a motore e che è necessario istituire un percorso alternativo;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

L'istituzione temporanea di un **divieto di transito** a tutti i veicoli a motore (eccetto residenti), per le esigenze ed i motivi di cui in premessa della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località: OFFANENGO – Via De gasperi intersezione con Via Tesini

Periodo di validità: dalle ore 8.00 del 18/07/2022 fino al giorno 08/08/2022

Prescrizioni all'Ufficio Tecnico Comunale:

- Apposizione segnaletica di divieto di transito all'intersezione tra Via De Gasperi e Via Don Lupo Stanghellini
- Apposizione segnaletica di divieto di transito all'intersezione tra Via De Gasperi e Via San Rocco (transito consentito solo per i parcheggi);
- Apposizione segnaletica di divieto di transito all'intersezione tra Via Tesini e Vicolo Fadini (transito consentito solo ai residenti)
- Apposizione preavviso di divieto di transito e deviazione all'intersezione tra Via Tesini e Via Della Rocca;
- Apposizione preavviso di divieto di transito e deviazione all'intersezione tra Via De Gasperi e Via Marconi, e all'intersezione tra Via De Gasperi e Via Manzoni;
- Apposizione preavviso di divieto di transito e deviazione all'intersezione tra Via De Gasperi e Via San Rocco;
- Apposizione divieto di transito per autocarri e cartello deviazione all'intersezione tra Via De Gasperi e Via Ferré.

Itinerario alternativo:

- Per i veicoli provenienti dalla direzione Romanengo deviazione su Via San Rocco, quindi deviazione su Via Longobardi e deviazione su Via Don Lupo Stanghellini e reimmissione su Via De Gasperi; in alternativa da Via San Rocco prosecuzione su Via Conti di Offanengo, Via Cabini, Via Ferré, Via San Lorenzo.
- Per i veicoli provenienti da Crema con direzione centro percorso consigliato verso Via Europa/Via Marconi, Via Leopardi, innesto su Via Circonvallazione Sud, deviazione in Via Risorgimento, deviazione su Via Cavour e Via Madonna del Pozzo.
- Per gli autocarri di mcpc sup a 3,5 ton adibiti ad uso esclusivo di carico/scarico merci in centro abitato percorso obbligatorio su Via Ferré, Via Ricengo, Via Circonvallazione Nord, Via Mulino Venturino, Via Della Valle, Via IV Novembre, Via Cavour, Via Madonna del Pozzo.



COMUNE DI OFFANENGO

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

Piazza Sen Patrini, 13 - 26010

vigili@comune.offanengo.cr.it

poliziale.offanengo@pec.regione.lombardia.it



Prescrizioni ex articolo 21 del D.Lgs n° 285/92, Reg. D.P.R 16/12/92 n° 495 e Decreto 10/07/2002:

1. Se vi sono le condizioni, il transito dei pedoni e velocipedisti dovrà essere sempre garantito in totale sicurezza, con riferimento alla tipologia e all'avanzamento dei lavori, in corridoio pedonale protetto a lato occupazione;
2. Tutte le aree di cantiere, i depositi di materiale temporanei in strada e le zone scarificate, dovranno essere segnalate e recintate in modo da essere percepibili e precluse a persone e veicoli;
3. Gli operatori che intervengono in strada, nella zona dei lavori, dovranno indossare indumenti ad alta visibilità ed essere costantemente visibili, tanto agli utenti della strada che ai conducenti delle macchine operatrici.
4. Garantire la presenza fissa di movieri a terra per la movimentazione dei materiali, veicoli e carichi sospesi in tutte le fasi operative dei lavori. Inoltre, detti movieri dovranno garantire in totale sicurezza il transito veicolare e pedonale a senso unico alternato, quando necessario;
5. Tutta la segnaletica temporanea di cantiere diurna e luminosa notturna, di avvicinamento, posizione e fine prescrizione, dovrà essere percepibile, visibile e leggibile di giorno e di notte agli utenti della strada, conforme alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, oppure, adeguata di volta in volta secondo necessità di cantiere. Dovrà essere attuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, art. 21 del C.D.S ed articoli dal 30 al 43 del regolamento di esecuzione, integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002), Disciplina tecnica relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada;
6. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà effettuare un costante controllo dell'area cantiere e della segnaletica, verificandone il perfetto posizionamento, anche nei periodi di inattività.
7. La segnaletica verticale temporanea dovrà essere dotata di idoneo sistema di antiribaltamento;
8. In caso di chiusura al traffico di una o più strade, dovrà essere predisposto il relativo percorso alternativo come sopra individuato, ed attuato con idonea e regolamentare segnaletica di cantiere;
9. In caso di inosservanza dell'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Gli operatori di Polizia Locale, dell'ufficio Tecnico Comunale, nonché degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sez. di Brescia). Responsabile del Procedimento ex art. 8 L. n. 241/90 è Comm. Capo Cattaneo Marco.

Offanengo li 04/07/2022

F.to Il Comandante la Polizia Locale
Comm. Capo Cattaneo Marco

Atto comunicato a:

- Stazione Carabinieri di Romanengo
- 118 Cremona
- Vigili del Fuoco Cremona
- LGH
- Ufficio Tecnico Comunale